

Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, dott. Ugo Puglisi, letti gli atti e sciogliendo la riserva;

ritenuto che il ricorrente Aloisi Giovanni chiede in via d'urgenza la reintegrazione nelle pregresse mansioni di docente;

ritenuto che il dedotto demansionamento (il ricorrente è stato immesso in ruolo quale docente nella disciplina di esercitazioni agrarie, mentre nel corrente anno scolastico è stato destinato alle mansioni di assistente tecnico, qualifica rientrante nella categoria del personale ATA) non trova alcun supporto normativo;

considerato che nella disposizione speciale richiamata dall'Amministrazione convenuta (art. 4 della legge n.183 del 2011) si fa riferimento solo ad "accantonamento" di posti di assistente tecnico nell'ipotesi, come nella specie, di insegnanti tecnico pratici in esubero, mentre non viene disposto che l'insegnante in esubero possa essere adibito a mansioni di assistente tecnico;

ritenuto, pertanto, anche in considerazione dei principi lavoristici consolidati, che nella specie trattasi di demansionamento illegittimo;

ritenuto, quindi, che sussiste il fumus, mentre il periculum è dato non solo dai profili dedotti in ricorso (e sostanzialmente non contestati se non genericamente) ma anche e soprattutto dal fatto che il comportamento datoriale potrebbe essere reiterato nell'imminente prossimo anno scolastico;

ritenuto che parte convenuta, soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali,

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare e dispone che la convenuta

Amministrazione reintegri il ricorrente nelle pregresse mansioni di docente.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000 onnicomprensivi.

Si comunichi.

Catania, 11/2/2017

Deposito in Cancelleria
1 MAR 2017
oggi
IL CANCELLIERE
(firma)

IL GIUDICE
(firma)